



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mostrare le parti intime in un luogo pubblico o aperto al pubblico è reato

Autore: Gianluca Chierchia | 20/12/2012



Vietati mini shorts e scollature: per la Cassazione è “contrario alla pubblica decenza”.

Rischia una condanna penale per **atti contrari alla pubblica decenza [1]** chi, in luogo aperto al pubblico, indossa **vestiti succinti** al fine di mostrare le proprie **parti intime**.

Così ha stabilito in una recente sentenza la Cassazione **[2]**, che ha condannato una giovane donna al pagamento di un'ammenda di 600 euro, in quanto "abbigliata in modo da far vedere le parti intime del corpo, in particolare il seno e il fondo schiena, lasciando scoperti i glutei".

L'importanza del luogo

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno sottolineato come la **condotta** della donna fosse **contraria alla pubblica decenza**: ciò in quanto posta in essere in una strada pubblica, dunque in un luogo **accessibile a tutti**, e senza tenere per nulla conto delle interferenze negative che avrebbe potuto determinare nel vivere civile.

In particolare, la Cassazione ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non è rilevante che tali atti siano **percepiti da terzi**, ma è sufficiente la semplice **"possibilità della percezione di essi"**.

Decoro e pudore

Al contrario degli **atti osceni [3]**, sempre caratterizzati da un **contenuto sessuale**, gli atti contrari alla pubblica decenza risultano lesivi del **decoro**, del **pudore** e delle normali regole della **convivenza civile**. Nel caso di specie, il comportamento tenuto dalla donna risultava idoneo a provocare disgusto e disapprovazione, nonostante quest'ultima, al momento dell'intervento della polizia, non fosse in compagnia di alcun individuo.

Note

[1] Art. 726 c.p.: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da € 10 a € 206". **[2]** Cass. n. 47868 del 10.12.2012. **[3]** Gli atti osceni sono sempre connotati da un contenuto di tipo sessuale, diversamente dagli atti contrari alla pubblica decenza che comprendono, più genericamente, le offese al pudore quali conseguenze della violazione di norme etico - sociali che impongono decoro, riserbo e compostezza. A riguardo, la Cassazione (sent. n. 30242 del 29.7.2011) ha avuto modo di precisare testuali parole: "Gli atti osceni insomma ledono il sentimento della moralità sessuale in maniera talmente elevata da suscitare disprezzo e repulsione in chi vi assista, mentre l'ipotesi contravvenzionale degli atti contrari alla pubblica decenza si concreta con il venir meno del doveroso riserbo attinente alla sfera sessuale che genera disagio, fastidio o riprovazione (il mostrarsi completamente nudi all'interno di un'autovettura durante il compimento di un atto sessuale, è comportamento sicuramente offensivo del pudore e certamente avvertito come tale, indipendentemente dalle condizioni attuali di sviluppo sociale e culturale)". Art. 527 c.p.: "Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309".